



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 58 DEL 11/08/2021

OGGETTO:

MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA F. ROLANDO PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IL 13 AGOSTO 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA (Lino CHIOLERO)

Vista la richiesta per manifestazione temporanea, presentata dal sig. Andrea TURIO, in qualità di legale rappresentante della "CLAREA VINI VALSUSA", con sede in Susa, via F. Rolando 17 (prot. Pol. Mun. n. 312 del 03 agosto 2021) finalizzata alla realizzazione di un evento musicale, con musica dal vivo, da svolgersi in Susa, via F. Rolando 17, il giorno 13 agosto 2021, dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il transito e la sosta veicolare in via F. Rolando il giorno 13 agosto dalle ore 19,00 alle ore 24,00, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada";

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

ORDINA

Per il giorno venerdì 13 agosto 2021, dalle ore 19.00 alle ore 24.00:

1. In Via Palazzo di Città, all'intersezione con la F. Rolando, l'obbligo di proseguire diritto, verso Via Al Castello e Via Martiri della Libertà;
2. Il divieto di transito e sosta in Via F. Rolando al fine della realizzazione dell'evento musicale;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica stradale

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dagli organi individuati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Comandante della Polizia Locale, Commissario Lino CHIOLERO

Susa, li 11 agosto 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
LINO CHIOLERO